



## **COMUNE DI CHIURO**

### **Provincia di Sondrio**

#### **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ricordato che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2016, con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), atto che regola, fra l'altro, anche la componente TARI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16.03.2017 con la quale sono state stabilite le tariffe TARI per l'anno 2017;

Visti:

- l'art. 1 comma 653 della L. n. 147/2013 il quale stabilisce che a partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- l'art. 1, comma 27 della L. 208/2015 che ha prorogato al 1° gennaio 2018 l'applicazione della norma sopra citata;

Considerato che:

- il Dipartimento delle Finanze in data 08.02.2018 ha emanato le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013" dalle quali si evince che i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti;

- la norma si riferisce ai fabbisogni approvati con il Dpcm 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti;
- l'introduzione di tale ulteriore metodologia di calcolo si è resa necessaria in quanto, da uno studio effettuato dalla Sose, i fabbisogni standard si presentano per molti Comuni ben inferiori rispetto ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli enti ed è volta ad impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni;

Tenuto conto che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma;

Preso atto che i fabbisogni standard di cui sopra sono stati determinati seguendo le modalità riportate nella tabella allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e che il fabbisogno standard di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze: il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate di rifiuti gestiti;

Evidenziato che:

- dalle risultanze di tali conteggi i costi standard sono superiori rispetto al piano economico finanziario oggetto di approvazione con la presente deliberazione (circa il 14%);
- nella determinazione delle tariffe da porre a carico dei contribuenti si è tenuto conto dei costi di cui al piano economico finanziario predisposto da questo ente ove sono stati indicati comunque tutti i costi effettivamente sostenuti per l'erogazione del servizio di nettezza urbana e che, come meglio si evince nell'allegata relazione tecnico-descrittiva, si tratta di un servizio di qualità;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 è stato prorogato al 28/02/2018 con Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Considerato che il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, così come modificato dal comma 42 della Legge di Bilancio 2017, prevede, limitatamente agli anni 2016 e 2017, il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI;

Dato atto che la legge di bilancio 2018 (Legge 27.12.2017, n. 205 – art. 1, comma 37) prevede che la sospensione di cui al punto precedente è confermata anche per l'esercizio 2018;

Evidenziato che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013 recita:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia .... omissis”;

Preso atto del Piano finanziario (allegato A) e della Relazione al Piano finanziario (allegato B) per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, anno 2018, redatti in attuazione dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa;

Viste le tariffe relative alla tassa sui rifiuti TARI, per l'anno 2018, come riportate nell'allegato prospetto (allegato C), il cui gettito presunto prevede l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dai competenti Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con dieci voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI (allegato A) e la Relazione al Piano finanziario (allegato B), anno 2018, nei testi che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, rinviando a quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento per quanto concerne le risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi da porre a carico dei contribuenti.

2) Di approvare le tariffe della componente TARI, per l'anno 2018, come risultanti dalla tabella allegata al presente atto (allegato C).

3) Di dare atto che, sulla base dei costi rilevati nel Piano Finanziario, approvato in data odierna, il gettito totale previsto dalla tariffa dei rifiuti coprirà il costo totale del servizio.

4) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa gli adempimenti successivi e conseguenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

5) Di dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente".

6) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, è allegata al bilancio di previsione 2018-2020.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere agli adempimenti previsti, con dieci voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati "A" e "B" omissis

**UTENZA DOMESTICA – PARTE FISSA 2018**

<b>n. componenti il nucleo familiare</b>	<b>Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero componenti)</b>	<b>Quota fissa utenza domestica Euro/mq.</b>
1 componente	0,84	<b>0,236</b>
2 componenti	0,98	<b>0,275</b>
3 componenti	1,08	<b>0,303</b>
4 componenti	1,16	<b>0,325</b>
5 componenti	1,24	<b>0,348</b>
6 o più componenti	1,30	<b>0,365</b>

**UTENZA DOMESTICA – PARTE VARIABILE 2018**

<b>n. componenti il nucleo familiare</b>	<b>Kb (coefficiente proporzionale di produttività per n° componenti)</b>	<b>Quota variabile utenza domestica Euro/unità immobiliare</b>
1 componente	0,80	<b>52,18</b>
2 componenti	1,60	<b>104,36</b>

3 componenti	2,05	<b>133,71</b>
4 componenti	2,60	<b>169,58</b>
5 componenti	3,25	<b>211,98</b>
6 o più componenti	3,75	<b>244,59</b>

## UTENZA NON DOMESTICA 2018

N° categoria	Attività	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE		TARIFFA TOTALE (fissa + variabile)
		Kc (coeff. potenziale di produzione)	Quota fissa Euro /mq	Kd (coeff. di produzione e Kg/mq. anno)	Quota variabile Euro /mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,406	0,254	3,320	0,809	1,063
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,748	0,468	6,134	1,495	1,963
3	Stabilimenti balneari	0,493	0,308	4,051	0,987	1,295
4	Esposizioni, autosaloni	0,359	0,224	2,973	0,724	0,949
5	Alberghi con ristorante	1,187	0,743	9,753	2,377	3,119
6	Alberghi senza ristorante	0,850	0,531	6,973	1,699	2,231
7	Case di cura e riposo	0,950	0,594	7,820	1,906	2,500
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,078	0,674	8,864	2,160	2,834
9	Banche ed istituti di credito	0,568	0,355	4,668	1,138	1,493
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,014	0,634	8,316	2,026	2,661
	- idem utenze giornaliere	2,028	1,269	16,632	4,053	5,322
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,340	0,838	10,990	2,678	3,516
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,858	0,537	7,018	1,710	2,247
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,990	0,619	8,110	1,976	2,595
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,646	0,404	5,300	1,292	1,696
15	Attività artigianali di produzione beni specifici: panifici, salumifici, latterie, stabilimenti di produzione prodotti dolciari	0,793	0,496	6,489	1,581	2,077
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	3,028	39,670	9,667	12,695
	- idem utenze giornaliere	9,680	6,056	79,340	19,334	25,390
17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	2,277	29,820	7,267	9,544

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,039	1,276	16,734	4,078	5,353
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,022	1,265	16,559	4,035	5,300
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	3,791	49,720	12,116	15,907
	- idem utenze giornaliere	12,120	7,583	99,440	24,232	31,815
21	Discoteche, night-club, palestre	1,310	0,820	10,761	2,622	3,442
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,551	0,344	4,515	1,100	1,445
23	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,266	0,792	10,377	2,529	3,320
24	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, vendita all'ingrosso, esercizi commerciali particolari	0,669	0,419	5,487	1,337	1,756